



***Nota integrativa al  
Bilancio di Previsione  
2021 – 2023***

*(ai sensi del punto 9.11 dell'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011)*



## PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale, portandosi a compimento nell'esercizio 2016.

Il Comune di Marcallo con Casone non ha partecipato al periodo di sperimentazione previsto dall'art. 78 del D.Lgs. 118/2011, e pertanto nel 2015 ha applicato i principi contabili armonizzati e mantenuto gli schemi di bilancio "non armonizzati".

Dal 2016 l'Ente adotta anche i nuovi schemi di bilancio: da qui la necessità di redigere ed approvare la presente nota integrativa, prevista dal nuovo principio applicato della programmazione – punto 9.11 di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello;
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio, per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti, il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.



Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

#### Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (come ad esempio le modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2020 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

## ***GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO***

### **Gli Strumenti della programmazione.**

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili di Area/P.O. sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dal Sindaco, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).



Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo



le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

### **Il Pareggio di bilancio.**

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	<b>Competenza Entrata/Spesa</b>	<b>Cassa Entrata</b>	<b>Cassa Spesa</b>
Esercizio 2021	€ 7.567.865,01	€ 11.134.519,03	€ 9.219.773,72
Esercizio 2022	€ 6.695.772,30		
Esercizio 2023	€ 6.642.989,95		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2021-2023, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

#### 1) politica tariffaria:

Per quanto riguarda i tributi locali è importante sottolineare che la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 30/12/2019) ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (comma 738) e l'istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739 – 783.). Sempre la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione del canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap e del diritto sulle pubbliche affissioni.

In data 15/02/2021, con deliberazioni n. 4 e n. 5 sono stati approvati i Regolamenti per l'applicazione dei suddetti nuovi canoni.

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione,



garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, si è provveduto ad ottimizzare le risorse e a ricercare il contenimento massimo della spesa.

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli di tipo economico e contrattuale, anche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, dal successivo D.L. n. 34/2019 e dal conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, al fine di garantire i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, anche con riferimento alle novità introdotte dalla Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sono state previste le seguenti politiche: è prevista una riorganizzazione del personale per garantire e migliorare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi con l'attuale personale in servizio. Sono previste nuove assunzioni come meglio specificato nella programmazione del fabbisogno triennale del personale, cui si rimanda per i dettagli, specificando che vengono comunque rispettati i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili. La spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione.

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).

5) politica di indebitamento: non si prevede di ricorrere ad ulteriori indebitamenti per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

### **Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);



Equilibrio complessivo (tabella 1):

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021 - 2022 - 2023**

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETE NZA ANNO 2021	COMPETE NZA ANNO 2022	COMPETE NZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETE NZA ANNO 2021	COMPETE NZA ANNO 2022	COMPETE NZA ANNO 2023
<b>Fondo di cassa inizio esercizio</b>	1.910.687,16								
<b>Utilizzo avanzo amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione</b>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		469.228,93	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	3.636.573,49	2.958.191,50	2.947.191,50	2.932.191,50	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	4.801.682,29	4.209.047,76	4.012.548,97	3.945.713,91
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	200.616,82	156.307,06	104.452,38	104.452,38					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	1.552.514,62	1.234.525,92	1.206.628,42	1.168.846,07					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	1.612.139,07	577.111,60	265.000,00	265.000,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	1.873.177,42	909.075,90	225.000,00	265.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	7.001.844,00	4.926.136,08	4.523.272,30	4.470.489,95	<b>Totale spese finali .....</b>	6.674.859,71	5.118.123,66	4.237.548,97	4.210.713,91
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	277.241,35	277.241,35	285.723,33	259.776,04
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	1.221.987,87	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	1.267.672,66	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00
<b>Totale titoli</b>	9.223.831,87	7.098.636,08	6.695.772,30	6.642.989,95	<b>Totale titoli</b>	9.219.773,72	7.567.865,01	6.695.772,30	6.642.989,95
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	11.134.519,03	7.567.865,01	6.695.772,30	6.642.989,95	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	9.219.773,72	7.567.865,01	6.695.772,30	6.642.989,95
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	1.914.745,31								



Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.910.687,16			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		77.264,63	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.349.024,48 0,00	4.258.272,30 0,00	4.205.489,95 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.209.047,76 0,00 157.385,27	4.012.548,97 0,00 168.624,71	3.945.713,91 0,00 156.864,49
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		277.241,35 0,00 0,00	285.723,33 0,00 0,00	259.776,04 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-60.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		60.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equilibrio di parte capitale (tabella 3):

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	391.964,30	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	577.111,60	265.000,00	265.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	60.000,00	40.000,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	909.075,90 0,00	225.000,00 0,00	265.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE  
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

**Entrate correnti**

**Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	2.636.579,66	2.683.862,06	2.734.321,77	2.742.238,00	2.731.238,00	2.716.238,00	0,289 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	173.847,34	173.852,02	160.300,85	215.953,50	215.953,50	215.953,50	34,717 %
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>2.810.427,00</b>	<b>2.857.714,08</b>	<b>2.894.622,62</b>	<b>2.958.191,50</b>	<b>2.947.191,50</b>	<b>2.932.191,50</b>	<b>2,196 %</b>

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE		
	2018 (accert.)	2019 (accert.)	2020 (prev. def.)	2021 (prev.)	2022 (prev.)	2023 (prev.)
I.M.U.	777.195,41	955.000,00	1.030.000,00	1.110.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
I.M.U. recupero evasione	32.530,29	12.000,00	50.961,95	15.000,00	15.000,00	-
Imposta comunale sulla pubblicità	13.908,85	15.000,00	15.000,00	-	-	-
Addizionale I.R.P.E.F.	735.554,15	780.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
TASI	205.474,25	193.000,00	1.671,63	1.000,00	-	-
TOSAP	18.354,78	20.000,00	12.000,00	-	-	-
TARI	850.190,65	876.242,11	819.832,00	866.238,00	866.238,00	866.238,00
TARI partite arretrate	-	-	52.856,19	-	-	-
Tassa concorsi	-	600,00	-	-	-	-
Diritti sulle pubbliche affissioni	3.371,28	4.000,00	2.000,00	-	-	-
Fondo solidarietà comunale	173.847,34	173.923,32	160.300,85	215.953,50	215.953,50	215.953,50
<b>TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>2.810.427,00</b>	<b>3.029.765,43</b>	<b>2.894.622,62</b>	<b>2.958.191,50</b>	<b>2.947.191,50</b>	<b>2.932.191,50</b>

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) con l'art. 1 ai commi 738 e seguenti, prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Dal 2021 è inoltre introdotto il canone patrimoniale unico in sostituzione degli attuali prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico e sul diritto per pubbliche affissioni.



Si rammenta inoltre che la riscossione delle entrate comunali ha subito un forte rallentamento ad opera di diversi decreti legge che, al fine di mitigare gli effetti della pandemia da Covid-19 sull'economia, hanno nel tempo disposto la sospensione per i versamenti e la riscossione coattiva delle entrate locali, a cominciare dal decreto n. 18/2020 (Cura Italia), via via fino al D.L. 7/2021, che proroga tale sospensione fino al 28/02/2021, con effetti quindi anche sull'esercizio 2021.

### IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti.

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

L'aliquota di base della nuova IMU è stabilita dalla nuova normativa con facoltà per il Comune di aumentarla o diminuirla nei limiti dei parametri fissati dalla norma stessa.

A decorrere dal 2021 la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi molto ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti: infatti, il Comune può diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, che saranno stabilite con decreto ministeriale (comma 756) con obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote che ne formerà parte integrante (comma 757); alla data di compilazione della presente l'applicazione non è ancora stata attivata.

La Legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 599 e seguenti) ha introdotto alcune novità in materia di IMU, disciplinando l'esenzione per l'anno 2021 dalla prima rata per i settori del turismo e dello spettacolo e altre misure urgenti per il settore turistico, prevedendo a favore dei Comuni una compensazione finanziaria a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni in questione.

Inoltre, sempre la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 48) ha introdotto alcune agevolazioni per i pensionati residenti all'estero è prevista per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, la riduzione del 50% dell'IMU, e di un terzo per la TARI. Anche in questo caso è previsto un contributo compensativo a favore dei comuni per compensare la corrispondente perdita di gettito.

Nel corso del 2020 il comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n. 8 del 3/7/2020.

A partire da quest'anno, per la differenziazione delle aliquote IMU è obbligatorio attenersi al modello previsto nel sito ministeriale ([www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)).

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'IMU ammonta a:

- anno 2021: € 1.110.000,00;
- anno 2022: € 1.100.000,00;
- anno 2023: € 1.100.000,00;



Le aliquote per l'anno 2021 previste sono:

fattispecie	norma di riferimento	ALIQUOTE Marcallo con Casone
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (si applica una detrazione di euro 200)	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,6%
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	1,06%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1%
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	1,06%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	1,06%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,96%

#### ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade.

Pertanto la previsione dell'IMU, della TASI e dell'ICI da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

#### RECUPERO EVASIONE IMU

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:



		2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	15.000,00	15.000,00	=
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	<b>5.506,65</b>	<b>6.118,50</b>	=

#### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2021 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2019 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2019 e in c/residui nel 2020).

La previsione per il triennio 2021-2023 deve tener conto di alcune norme che incidono sull'IRPEF, e di conseguenza, anche sull'addizionale comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 – art. 1 comma 17) che ha introdotto a partire dal 2019, limitatamente alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, l'imposta sostitutiva all'IRPEF per i contribuenti in regime forfettario, che pertanto non versano più tale imposta al Comune; si richiama inoltre la norma, introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 34/2019 in materia di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura crescente dall'anno 2019 (50%) fino al 2023 (100%).

Tuttavia l'evento che più di ogni altro incide sulla previsione dell'addizionale comunale all'IRPEF è il sicuro abbattimento della base imponibile 2020 su cui verrà versata l'addizionale nel 2021, a causa della pandemia da Covid-19.

Il Comune di Marcallo con Casone non ha modificato le aliquote rispetto agli anni precedenti.

Nel triennio 2021/2023 il gettito previsto è il seguente:

€ 750.000,00 per il 2021

€ 750.000,00 per il 2022

€ 750.000,00 per il 2023

#### TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.



Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti.

Nel corso del 2020 si sono succeduti diversi interventi da parte di Arera e del legislatore, che hanno influito sulle manovre tariffarie del 2020 e del 2021.

In particolare il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

Il Comune di Marcallo con Casone, con riferimento al 2020, ha approvato le tariffe TARI sulla base del PEF 2020 calcolato ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, pertanto le tariffe TARI 2021 sono state calcolate in base al PEF 2021.

Per l'anno 2021 Arera è infine intervenuta con la deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020 per definire alcuni elementi necessari per calcolare il PEF 2021, mentre il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato in data 30.12.2020 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

Le tariffe per l'anno 2021 verranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale sulla base del Piano economico finanziario 2021.

Come disposto dall'art. 38bis del D.L. 124/2019, mediante modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel caso di pagamenti effettuati attraverso l'PF24, a decorrere dal 1° giugno 2020, l'Agenzia delle entrate provvederà al riversamento del tributo TEFA, confermato dall'articolo 1, comma 666, della legge 147/2013 ai fini Tari, spettante alla provincia o alla città metropolitana competente per territorio. Tale norma avrà l'effetto di eliminare in capo al Comune l'obbligo di riscuotere e successivamente riversare e rendicontare gli importi versati dai contribuenti a titolo di TEFA, gestita nei servizi per conto terzi.

#### IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

##### TOSAP

Dal 2021 l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni e la tassa di occupazione suolo pubblico sono state sostituite dal Canone Unico Patrimoniale.

#### FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti.

L'importo iscritto a bilancio ammonta a € 215.953,50, determinato dal conteggio pubblicato sulla piattaforma ministeriale.

Va evidenziato che il fondo di solidarietà comunale è dato anche dalla quota chiesta al Comune e che lo Stato trattiene direttamente dai versamenti dell'IMU che i cittadini del Comune di Marcallo con Casone effettuano e che serve per alimentare il fondo dal quale poi ci viene riversata la quota sopra menzionata.

Per l'anno 2020 al Comune di Marcallo con Casone è stato calcolato un importo per trattenute in linea con quanto trattenuto negli ultimi anni e pari a € 192.563,94.

Questa seconda quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di girare allo Stato tutto il maggior gettito derivante



dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figure che sia l'ente ad incassarne il gettito.

## Titolo 2° - Trasferimenti correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	113.559,98	106.231,87	508.029,59	154.807,06	102.952,38	102.952,38	-69,527 %
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	700,00	24.450,00	500,00	500,00	500,00	-97,955 %
Trasferimenti correnti da Imprese	1.000,00	500,00	54.251,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-98,156 %
<b>TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>114.559,98</b>	<b>107.431,87</b>	<b>586.730,79</b>	<b>156.307,06</b>	<b>104.452,38</b>	<b>104.452,38</b>	<b>-73,359 %</b>

### TRASFERIMENTI DALLO STATO

La legge di bilancio 2021 ha introdotto numerosi trasferimenti a favore degli enti locali: tuttavia nella maggior parte dei casi, per la determinazione di tali trasferimenti, occorre attendere l'emanazione di appositi provvedimenti che ne definiscano i criteri e le modalità di assegnazione. Sarà pertanto con successive variazioni che tali trasferimenti verranno iscritti a bilancio.

Un cenno specifico va fatto in ordine all'integrazione di 500 milioni (di cui 450 milioni a favore dei comuni) del fondo istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (cosiddetto "fondone") per assicurare agli enti locali le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni attribuite: le risorse verranno attribuite in acconto entro il 28 febbraio 2021 e a saldo entro il 30 giugno 2021: tali somme, unitamente a quelle già trasferite nel corso del 2020, sono destinate al ristoro delle minori entrate proprie ma anche il finanziamento delle maggiori spese connesse all'emergenza sanitaria: è prevista apposita certificazione per la rendicontazione sull'utilizzo di tali somme che, qualora in eccesso rispetto alle finalità previste, andranno restituite allo Stato.

Sulla base del conferimento effettuato nell'anno precedente è stata iscritta nel bilancio la quota presunta di €35.000,00 relativa al fondo destinato ai comuni sopra menzionato.

Gli altri trasferimenti da Amministrazioni Pubbliche sono determinati principalmente da trasferimenti regionali a copertura parziale dei costi sostenuti dall'Ente per funzioni delegate o per la partecipazione a bandi regionali.

Nel dettaglio sono stati iscritti in bilancio i seguenti contributi:

	anno 2021	anno 2022	anno 2023
CONTRIBUTI STATALI	86.283,52	50.283,52	50.283,52
CONTRIBUTO RISTORO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO	3.335,20		
CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SICUREZZA	400,00	400,00	400,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE ATTINENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO	13.500,00	13.500,00	13.500,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE PROGRAMMATE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	6.900,00	6.900,00	6.900,00
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	12.000,00	12.000,00	12.000,00
CONTRIBUTO REG.LE RICOVERO MINORI AFFIDATI DAL TRIBUNALE	4.053,04	1.700,00	1.700,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER PARTECIPAZIONE A BANDO	8.405,60		
CONTRIBUTO 5 PER MILLE PER PROGETTI SOCIALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TRASFER. PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE STATALE	8.768,86	8.768,86	8.768,86



CONTRIBUTO FONDI PER PROGETTI SOCIALI	500,00	500,00	500,00
CONTRIBUTI UFFICIO DI PIANO	3.760,84	2.000,00	2.000,00
CONTRIBUTO DA SOCIETA' PARTECIPATA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
COMPARTECIPAZIONE ALTRI COMUNI AL DISTRETTO DEL COMMERCIO	1.400,00	1.400,00	1.400,00

### Titolo 3° - Entrate extra tributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.274.642,78	897.239,96	791.984,83	962.167,25	945.769,75	914.487,40	21,488 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	60.212,43	61.445,00	79.000,00	71.000,00	71.000,00	66.000,00	-10,126 %
Interessi attivi	2.525,60	2.317,57	4.654,72	4.600,00	4.600,00	3.100,00	-1,175 %
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Rimborsi e altre entrate correnti	396.952,87	380.454,78	179.706,77	196.758,67	185.258,67	185.258,67	9,488 %
<b>TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>1.734.333,68</b>	<b>1.357.387,31</b>	<b>1.055.346,32</b>	<b>1.234.525,92</b>	<b>1.206.628,42</b>	<b>1.168.846,07</b>	<b>16,978 %</b>

#### VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale. La tabella che segue evidenzia la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale:

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	SPESE	ENTRATE	% di copertura
Mense scolastiche	310.840,00 €	270.000,00 €	86,86%
Pre - post scuola	14.000,65 €	7.000,00 €	50,00%
Trasporto alunni	45.000,00 €	12.600,00 €	28,00%
Impianti sportivi	32.203,15 €	12.000,00 €	37,26%
<b>totale</b>	<b>402.043,80 €</b>	<b>301.600,00 €</b>	<b>75,02%</b>

#### CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe.



Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA” è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15/02/2021 e lo stesso conteneva le tariffe per l’anno 2021.

#### CANONE MERCATO

Sempre per effetto delle disposizioni della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), articolo 1 commi da 837 a 845 “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”.

Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507/93, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee per mercato, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il regolamento di istituzione del canone “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE” è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2021 e lo stesso conteneva le tariffe per l’anno 2021.

#### PROVENTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in:

€ 70.000,00 per l’anno 2021;

€ 70.000,00 per l’anno 2022;

€ 65.000,00 per l’anno 2023.

L’entrata è stata prevista sulla base dell’andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi.

Tali proventi, al netto del relativo FCDE, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione approvata dalla Giunta Comunale.

**RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI** – Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall’ente a vario titolo, come ad esempio:

- RIMBORSO PER GESTIONE E MONITORAGGIO DISCARICA RSU VIA DELLA SERRA
- RIMBORSO ASSICURAZIONE CONTRO DANNI
- RIMBORSO CONSUMI PER UTILIZZO BENI DELL’ENTE
- ENTRATE PER SPLIT PAYMENT E STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA

**Titolo 4° - Entrate in conto capitale**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale	38.762,91	35.251,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,000 %
Contributi agli investimenti	789.621,82	145.977,00	448.000,00	260.000,00	0,00	0,00	-41,964 %
Altri trasferimenti in conto capitale	13.261,02	0,00	41.662,20	19.611,60	15.000,00	15.000,00	-52,927 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	631.555,55	200.000,00	1.041.900,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	-99,280 %
Altre entrate in conto capitale	237.328,94	254.943,44	260.000,00	260.000,00	210.000,00	210.000,00	0,000 %
<b>TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE</b>	<b>1.710.530,24</b>	<b>636.171,91</b>	<b>1.821.562,20</b>	<b>577.111,60</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>-68,317 %</b>

**TRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

E' ricompresa solo la voce: "condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive"

**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati.

Sono previsti, solo per l'anno 2021:

- un contributo regionale destinato al finanziamento di investimenti per la sistemazione di immobile comunale;
- un contributo derivante dalla partecipazione al bando regionale per il finanziamento di attrezzature per la polizia locale.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Come per i trasferimenti correnti, anche per i trasferimenti in conto capitale la legge di bilancio 2021 ha introdotto una serie di misure destinata a potenziare gli investimenti dei comuni (investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio, interventi ambientali ecc, Fondo unico per l'edilizia scolastica, Fondo perequativo infrastrutturale ecc): anche in questo caso, tuttavia, occorrerà attendere i decreti attuativi concernenti le modalità di ripartizione prima di iscrivere tali poste in bilancio, mediante successiva variazione.

**ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**

Trattasi del contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche che viene poi trasferito alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, come disposto dalla Regione.

**ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**

Come precisato nel DUP, viene riconfermato il piano alienazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02/04/2012 ad oggetto "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni comunali di cui all'art. 58, comma 1° Legge 133/2008" e revisionato e aggiornato con i seguenti atti:

- Deliberazione C.C. n.6 del 07/04/2016;
- Deliberazione C.C. n.22 del 30/06/2016;
- Deliberazione C.C. n. 12 del 23/03/2017.

**ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

Le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

Entrate da permessi di costruire:

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 260.000,00 per l'anno 2021, in € 210.000,00 per l'anno 2022 e in € 210.000,00 per l'anno 2023.



Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

### **Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie**

Non sono previste entrate al titolo V nel triennio 2021/2023.

### **Titolo 6° - Accensione di prestiti**

Il bilancio finanziario 2021-2023 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari ad € 1.749.709,10.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso (10%).

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 1,92%.

### **Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2021-2023 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

La legge di bilancio 2018 ha previsto inoltre, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2021 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, così come introdotta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, fino al 31/12/2021, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in



quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

### **Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Si segnala che dal 2020 non viene più accertato nel titolo 9° (né impegnato al titolo 7° della spesa) il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), riscosso unitamente alla TARI, ma che dal 2020 viene versato direttamente alla Provincia di competenza, senza passare per il bilancio comunale.

**IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Con determinazione n. 105/560 dell'Area Contabile è stata effettuata la variazione per esigibilità poi acquisita dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2 del 21/01/2021.

A seguito di tale variazione si è proceduto ad iscrivere nel fondo pluriennale iscritto in entrata i seguenti importi:

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2020	2021	2022
FPV – parte corrente	€ 77.264,63	==	==
FPV – parte capitale	€ 391.964,30	==	==
FPV – attività finanziarie	==	==	==

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni
	1	2	3	4	5	6
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	52.565,03	58.835,14	60.031,94	77.264,63	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE	179.137,12	544.768,01	172.413,93	391.964,30	0,00	0,00
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE	231.702,15	603.603,15	232.445,87	469.228,93	0,00	0,00



**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa per titoli delle spese.

**Trend storico delle spese**

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziam.	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 1 - Spese correnti	3.942.209,55	3.954.231,63	4.267.698,81	4.209.047,76	4.012.548,97	3.945.713,91	-1,374 %
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.217.612,89	1.097.176,04	2.059.385,37	909.075,90	225.000,00	265.000,00	-55,856 %
Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	312.287,35	591.998,82	264.032,86	277.241,35	285.723,33	259.776,04	5,002 %
Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000 %
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	697.262,44	807.455,29	1.229.000,00	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00	-4,597 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.169.372,23</b>	<b>6.450.861,78</b>	<b>8.820.117,04</b>	<b>7.567.865,01</b>	<b>6.695.772,30</b>	<b>6.642.989,95</b>	<b>-14,197 %</b>

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

**Titolo 1° - spese correnti**

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziam.	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Redditi da lavoro dipendente	871.694,92	899.934,08	898.665,93	1.048.477,92	989.563,29	989.563,29	16,670 %
Imposte e tasse a carico dell'ente	66.001,16	63.879,42	66.776,61	74.242,95	69.903,95	69.903,95	11,181 %
Acquisto di beni e servizi	2.363.308,31	2.348.900,68	2.209.797,84	2.359.633,74	2.217.775,86	2.219.810,43	6,780 %
Trasferimenti correnti	302.669,88	303.404,02	392.572,38	257.300,70	285.030,70	286.030,70	-34,457 %
Interessi passivi	147.972,92	129.613,61	101.075,55	85.392,94	68.883,19	53.225,89	-15,515 %
Altre spese per redditi da capitale	45.899,83	52.109,17	50.506,85	52.980,95	36.825,38	0,00	4,898 %
Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.591,98	1.593,75	20.884,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-90,423 %
Altre spese correnti	141.070,55	154.796,90	527.419,25	329.018,56	342.566,60	325.179,65	-37,617 %
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>3.942.209,55</b>	<b>3.954.231,63</b>	<b>4.267.698,81</b>	<b>4.209.047,76</b>	<b>4.012.548,97</b>	<b>3.945.713,91</b>	<b>-1,374 %</b>

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

**REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

La Giunta Comunale approva il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021/2023, dando atto che la spesa è improntata al rispetto delle normative sul contenimento della spesa del personale.

Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio indicato nello schema di DUP 2021/2023.

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ai commi 438-439-440 dell'art. 1 prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (indennità di vacanza contrattuale) nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, seguenti:

- 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019

- 0,7 per cento dal 1° luglio 2019;



b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum dall'art. 66 del CCNL del triennio 2016/2018 (Tabella D) (solo per il personale non dirigenziale) con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

Pertanto, con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziare le risorse per gli adeguamenti contrattuali.

Per il personale dirigenziale, compreso il Segretario Comunale, si segnala che in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il periodo 2016/2018. Gli stanziamenti di bilancio sono stati pertanto adeguati ai nuovi valori stipendiali.

#### IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente.

#### ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

#### TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi al settore sociale per € 86.200,00;
- trasferimenti per abbattimento costi Scuole materne per € 90.000,00;
- trasferimenti all'istituto comprensivo per il diritto allo studio per € 16.170,00;
- borse di studio per € 4.500,00;
- trasferimento alla Croce Azzurra per € 16.000,00;
- trasferimenti alle associazioni per € 11.250,00;
- trasferimento al sistema bibliotecario distrettuale per € 14.950,70;
- trasferimento per progetto scuola estiva per € 7.000,00
- trasferimento al Ministero della quota dei diritti per carte di identità elettroniche per € 11.000,00

#### INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi dei contratti in essere.

#### ALTRE SPESE PER REDDITI DI CAPITALE

E' ricompresa la rata di pagamento del contratto di leasing in costruendo in essere che verrà concluso nell'anno 2022.

#### RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati



gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

#### ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 12.578,70 nel 2021, per € 12.137,30 nel 2022 e per € 11.936,80 nel 2023 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 14.139,70.

#### Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;  
la scelta del livello di analisi: è stata compiuta a livello di CAPITOLO.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- b) i crediti assistiti da fidejussione,
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08/05/2018): il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1, le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il quale prescrive che, dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.
3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) è intervenuta attenuando l'applicabilità delle percentuali



obbligatorie, prevedendo, ai commi 79 e 80 79, per gli anni 2020 e 2021 la possibilità per gli enti locali di variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 ad un valore pari al 90 per cento, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (riduzione debito commerciale del 10% con riferimento all'esercizio precedente e rispetto dei tempi di pagamento).

Lo stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stato inoltre calcolato, con riferimento all'esercizio 2021, ai sensi del comma 79 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, ovvero al 90% dello stanziamento teorico, in quanto l'ente ha potuto verificare il rispetto delle seguenti condizioni previste dalla citata normativa:

Prima condizione:

il debito commerciale residuo al 31/12/2020, come definito dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, è stato ridotto di almeno del 10% rispetto a quello al 31/12/2019: infatti:

debito commerciale residuo al 31/12/2019	€ 879,98
debito commerciale residuo al 31/12/2020	€ 376,37

Appare comunque evidente che l'ente può considerarsi senza debito in quanto notevolmente inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2020 (art. 33 del D.Lgs. 33/2013)

debito commerciale residuo al 31/12/2020, come definito dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, è non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2020: infatti:

debito commerciale residuo al 31/12/2020	€ 376,37
totale delle fatture ricevute nel 2020	€ 2.325.996,94
Percentuale (deve essere inferiore al 5%)	0,016%

Seconda condizione:

l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002: tale indicatore è in negativo e pari a - 4 giorni pertanto si deduce che l'ente paga in anticipo rispetto alla scadenza dei 30 giorni.

La Commissione Arconet ha inoltre chiarito (faq nn. 25 e 26 del 27 ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

In particolare, a regime, ovvero quando il quinquennio di riferimento è composto esclusivamente da esercizi gestiti nel rispetto della citata disciplina armonizzata, il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente per tutti gli esercizi compresi nel quinquennio di riferimento si calcola secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. (X) + incassi esercizio (X+1) in c/residui (X)}}{\text{accertamenti esercizio (X)}}$$

L'accantonamento effettuato nel FCDE è stato fatto con le seguenti percentuali:

2020	90%
2021	100%
2022	100%

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:



COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

Codice Bilancio	Descrizione	Anno	Stanziamiento	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo del'ente
		2021		90,00 %	90,00 %
		2022		100,00%	100,00%
		2023		100,00%	100,00%
1.01.01.06.002	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ACCERTAMENTI	2021	15.000,00	5.506,65	5.506,65
		2022	15.000,00	6.118,50	6.118,50
		2023	0,00	0,00	0,00
1.01.01.61.000	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES - TARI)	2021	866.238,00	79.676,57	79.676,57
		2022	866.238,00	88.529,52	88.529,52
		2023	866.238,00	88.529,52	88.529,52
3.02.02.01.004	SANZIONE AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	2021	60.000,00	20.282,40	20.282,40
		2022	60.000,00	22.536,00	22.536,00
		2023	55.000,00	20.658,00	20.658,00
3.02.03.01.004	SANZIONE AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA IMPRESE	2021	10.000,00	4.655,70	4.655,70
		2022	10.000,00	5.173,00	5.173,00
		2023	10.000,00	5.173,00	5.173,00
3.01.02.01.008	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (Servizio a domanda individuale)	2021	270.000,00	2.867,40	2.867,40
		2022	270.000,00	3.186,00	3.186,00
		2023	270.000,00	3.186,00	3.186,00
3.01.01.01.004	PROVENTI SERVIZI PUBBLICI - GAS	2021	319.000,00	31.900,00	31.900,00
		2022	319.000,00	31.900,00	31.900,00
		2023	300.000,00	31.899,59	31.899,59
3.01.03.02.001	FITTI REALI	2021	45.316,76	12.496,55	12.496,55
		2022	36.493,76	11.181,69	11.181,69
		2023	24.211,41	7.418,38	7.418,38
<b>TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFCILE ESAZIONE PARTE CORRENTE</b>		<b>2021</b>	<b>1.604.173,33</b>	<b>157.385,27</b>	<b>157.385,27</b>
		<b>2022</b>	<b>1.595.350,33</b>	<b>168.624,71</b>	<b>168.624,71</b>
		<b>2023</b>	<b>1.544.067,98</b>	<b>156.864,49</b>	<b>156.864,49</b>



#### Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Considerato che, sulla base delle informazioni ricevute dagli uffici comunali, non risulta alcun contenzioso per cui l'ente ha significative probabilità di soccombere, non si è ritenuto dover accantonare nel bilancio di previsione 2021/2023 una quota destinata al fondo rischi spese legali.

#### Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione

La legge di bilancio per il 2020, all'art. 1 comma 854, rinvia al 2021 la decorrenza dell'obbligo di accantonare tale fondo, consentendo agli enti più tempo per riallinearsi con i tempi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 per il pagamento dei debiti commerciali.

In particolare con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Viene inoltre previsto lo spostamento del termine, dal 31 gennaio al 28 febbraio, per l'adozione della delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente.

Si richiama la verifica delle condizioni richieste dalla normativa in merito all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali, in base all'istruttoria compiuta dal servizio finanziario:

Condizione	Valore
Debito commerciale residuo al 31/12 esercizio precedente	376,37
Debito commerciale residuo al 31/12 secondo esercizio precedente	879,98
Totale fatture ricevute esercizio precedente	2.325.996,94
Limite 5% fatture anno	116.299,85
Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente	- 4 gg
Pubblicazione e trasmissione informazioni alla PCC esercizio precedente	Si completato



Dall'analisi dei parametri di cui alla tabella soprastante, si rileva che per il Comune di Marcallo con Casone non sussiste l'obbligo di accantonare il fondo a garanzia dei debiti commerciali.

Grazie al costante monitoraggio dell'attività finanziaria dell'ente e il controllo mensile dell'ufficio ragioneria l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è tale per cui non risulta necessario procedere con alcun accantonamento.

## Titolo 2° - spese in conto capitale

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.186.851,87	1.069.655,25	964.611,83	864.578,70	205.200,00	245.200,00	-10,370 %
Contributi agli investimenti	13.261,02	10.020,79	642.809,24	44.497,20	19.800,00	19.800,00	-93,077 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Altre spese in conto capitale	17.500,00	17.500,00	451.964,30	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
<b>TOTALE SPESE CONTO CAPITALE</b>	<b>1.217.612,89</b>	<b>1.097.176,04</b>	<b>2.059.385,37</b>	<b>909.075,90</b>	<b>225.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>-55,856 %</b>

### INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

### ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio specificando che tutti gli interventi sono finanziati con risorse disponibili e non si prevede, per tutto il triennio 2021/2023, il ricorso ad indebitamento.

Descrizione	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Sistema informatico comunale	500,00	500,00	500,00
Acquisto arredi ed attrezzature per immobili comunali	9.124,00		
Sistemazione immobili comunali	6.388,90	16.109,84	40.455,75
Manutenzione straordinaria di immobile comunale	260.000,00		
Realizzazione abbattimento barriere architettoniche	26.000,00	21.000,00	21.000,00
Interventi di efficienza energetica su beni di proprietà c.le	36.490,87	23.070,87	23.070,87
Sistemazione impianto videosorveglianza e impianti semaforici	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Sistemazione strade e parcheggi	21.500,00	10.000,00	10.000,00
Acquisizione beni per segnaletica stradale	15.487,60	21.000,00	26.000,00
Riqualficazione impianti illuminazione	80.220,23	73.519,29	74.173,38
<b>TOTALE</b>	<b>495.711,60</b>	<b>205.200,00</b>	<b>245.200,00</b>



## CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo.

Sono stati iscritti nella presente voce i seguenti contributi:

- Contributo per opere per il culto di cui alla L.R. 20/92 – Stanziato nella quota del 8% degli stanziamenti iscritti in entrata alla voce “proventi per permessi di costruire” (oneri urbanizzazione secondaria);  
Nell'anno 2021 € 6.400,00; nell'anno 2022 € 4.800,00; nell'anno 2023 € 4.800,00;
  
- Contributo per abbattimento barriere architettoniche: trattasi del trasferimento che viene erogato all'Ente dalla Regione (come già specificato nella presente nota nella sezione di descrizione dell'entrata titolo IV) e finalizzato esclusivamente alla liquidazione di un contributo alle famiglie che ne hanno fatto richiesta in Regione;  
Nell'anno 2021 € 15.000,00; nell'anno 2022 € 15.000,00; nell'anno 2023 € 15.000,00.

## ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Non sono previste spese in questo macroaggregato.

Rientrano tra le altre spese in conto capitale ad esempio le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso.

## **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale.

Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è “intestato” alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.



Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziato per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro);
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Dal cronoprogramma predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale si evince che le spese di investimento iscritte negli anni 2021, 2022, 2023 hanno una previsione di esigibilità negli stessi anni e pertanto non hanno determinato l'iscrizione di importi in questa voce.

Si provvederà ad un costante monitoraggio dell'andamento dei lavori in modo da intervenire con variazioni di bilancio nel qual caso vi fossero modifiche al cronoprogramma.

Per quanto riguarda l'FPV iscritto in entrata si rimanda alla sezione di analisi dell'entrata.

**Titolo 4° - rimborso di prestiti**

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2018 Rendiconto	2019 Rendiconto	2020 Stanziamento	2021 Previsioni	2022 Previsioni	2023 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	312.287,35	591.998,82	264.032,86	277.241,35	285.723,33	259.776,04	5,002 %
<b>TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>312.287,35</b>	<b>591.998,82</b>	<b>264.032,86</b>	<b>277.241,35</b>	<b>285.723,33</b>	<b>259.776,04</b>	<b>5,002 %</b>

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari ad € 1.749.709,10.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 277.241,35 per il 2021, € 285.723,33 per il 2022 e € 259.776,04 per il 2023. Gli importi sono comprensivi della quota di rimborso FRISL pari a € 2.692,47 annua.

La notevole diminuzione rispetto alle annualità 2019 e 2018 è dovuta all'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nell'anno 2019.

**Titolo 7° - spese per conto di terzi e partite di giro**

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

**ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI**

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
recupero evasione tributaria	15.000,00	15.000,00	==
altre da specificare: rimborso consultazioni elettorali	22.000,00	22.000,00	22.000,00
altre da specificare: contributo ministero delle infrastrutture e trasporti a ristoro spesa trasporto scolastico	3.335,20		
<b>TOTALE</b>	<b>40.335,20</b>	<b>37.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Spese del titolo 1° non ricorrenti</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
FCDE su recupero evasione tributaria	5.506,65	6.118,50	
consultazione elettorali e referendarie locali	22.000,00	22.000,00	22.000,00
contributo a istituzioni scolastiche	1.000,00		
rimporto per ristoro spesa trasporto scolastico	3.335,20		
potatura straordinaria piante	3.500,00		
contributi sociali – quota parte	4.993,35	8.881,50	
<b>TOTALE</b>	<b>40.335,20</b>	<b>37.000,00</b>	<b>22.000,00</b>

**ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuuario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuuario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Di seguito si riepilogano le garanzie fideiussorie prestate, distinguendole tra garanzie ai sensi dell'art. 207 TUEL, ed altre garanzie passive:

Garanzie art. 207 D.Lgs. TUEL: **NESSUNA**

Altre garanzie passive:

Istituto/compagnia assicurativa	Ente garantito	OGGETTO	Importo €	Inizio	Scadenza
Banca Popolare di Milano (tesoreria comunale) Fidejussione n.160002970	Città Metropolitana di Milano per Autorizz. Dirigenziale RG n. 3041 del 03/05/2018	Rinnovo con variante dell'esercizio della Piattaforma Comunale ubicata in via per Boffalora di cui all'autorizzazione dirigenziale n.249/07 – titolare Comune di Marcallo con Casone	24.055,86	25/7/2018	1/8/2028

**ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.**

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

Il Comune di Marcallo con Casone ha tutt'ora in corso di validità n. 1 derivato, concluso negli anni precedenti con Banca Intesa Spa, a partire dall'anno 2004, e successivamente rinegoziato nell'anno 2006.

**Riepilogo elementi essenziali contratto in essere**

Data di stipulazione: 20 Aprile 2006  
Data iniziale: 31 dicembre 2005  
Data finale: 31 dicembre 2024

Capitale di riferimento: piano di ammortamento (all. 2)  
Debitore tasso Comune: Comune di MARCALLO CON CASONE

Tasso Comune: ● Dal 31/12/2005 al 31/12/2008:  
5.00% per anno pagato semestralmente

Dal 31/12/2008 al 31/12/2024:

Comune di Marcallo Con Casone paga Euribor 6m in arrears + 2.76% per anno pagato semestralmente

Comune di Marcallo Con Casone acquista: CAP

Strike: 6.19%

Tale per cui Tasso massimo: 8.95%

Comune di Marcallo Con Casone vende: FLOOR

Strike 2.39%

Tale per cui Tasso minimo: 5.15%

Parametro di riferimento Cap e Floor: 6 mesi euribor in arrears flat (spread escluso)

Fattore moltiplicativo tasso Comune: act/360 (gg effettivi /360)

Date di pagamento tasso Comune: ogni 31-12 e 30-06 a partire dal 30-06-06 fino al 31-12-2024

Data di rilevazione euribor 6m: 20 giorni lavorativi antec. la fine del periodo di calcolo degli interessi

Banca Intesa Spa paga: 30.000 euro valuta: 2 gg lavorativi success. alla conclusione dell'operaz.

Banca Intesa Spa paga tasso fisso: 5,525% per anno pagato semestralmente

Fattore moltiplicativo: 30/360 (30/360)

Date di pagam. flussi di interessi: ogni 31-12 e 30-06 a partire dal 30-06-06 fino al 31-12-2024

Giorno lavorativo bancario: TARGET

Dal momento di inizio efficacia dei derivati fino ad oggi questo Comune ha avuto esclusivamente flussi finanziari positivi.

Nel prospetto sotto riportato vengono evidenziati dettagliatamente i flussi fino alla data odierna:

<i>Flussi positivi</i>		
25/10/2004	€ 27.000,00	up front
dal 04/01/05 al 15/02/06	€ 31.530,10	differenz. IRS
28/04/2006	€ 30.000,00	up front
dal 19/07/06 al 31/12/2020	€ 92.368,52	differenz. IRS
	<b>€ 180.898,62</b>	<b>TOTALE FLUSSI POSITIVI</b>
<i>Flussi negativi</i>		
<b>NESSUNO</b>		

Il mark to market comunicato da Intesa SanPaolo alla data del 31/12/2020 risultava pari a + € 2.537.

**ELENCO DEI PROPRI ENTI, ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE**

Si riporta l'elenco degli enti, organismi strumentali dell'ente e società partecipate, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sul sito internet del Comune alla sezione amministrazione trasparente.

	Denominazione	Partecipazione Comune	RISULTATI DI BILANCIO		
			Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
1	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona	5,08%	21.795,00	93.086,00	143.041,00
2	A.S.M. srl	5,31%	181.820,00	711.424,00	870.477,00
3	E.E.S.CO S.r.l. in liquidazione	30,51%	-134.430,00	-275.158,00	-322.412,00
4	Cap Holding S.p.A.	0,1536%	31.176.416,00	27.242.184,00	22.454.273,00
5	Per Leggere-Biblioteche Sud Ovest Milano	1,1568%	7.173,00	3.527,00	14.549,00

Si fa presente che il Consiglio Comunale con atto n. 31 del 3/10/2017 ha effettuato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ed individuato le azioni da intraprendere per le partecipate, così come prescritto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)".

In data 27/11/2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni.

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il recente Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2021 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato:

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Marcallo con Casone esso ammonta complessivamente ad €: 1.736.781,34, così suddiviso:

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020</b>	<b>1.262.298,22</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020</b>	<b>232.445,87</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	6.164.697,55
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	5.589.540,28
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	225.557,92
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	361.666,83
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021</b>	<b>2.206.010,27</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	469.228,93
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	<b>1.736.781,34</b>
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	727.521,42
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	23.350,59
	Altri accantonamenti	126.792,06
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>877.664,07</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	51.469,97
	Vincoli derivanti da trasferimenti	67.927,58
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	91.588,92
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>210.986,47</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>16.393,37</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>631.737,43</b>



Il Comune di Marcallo con Casone non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2021 dell'avanzo presunto vincolato, accantonato o destinato agli investimenti.

**ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL  
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Si riporta, come richiesto al punto 9.7 del principio della programmazione, l'elenco analitico dei vincoli, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come analiticamente rappresentati dall'allegato a/2.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

Nella parte accantonata di avanzo di amministrazione vengono invece ricompresi i fondi di accantonamento quali:

- il fondo crediti di dubbia esigibilità
- il fono contenzioso
- gli accantonamenti per indennità di fine mandato del sindaco e per aumenti contrattuali dei dipendenti;
- quest'anno abbiamo ricompreso la voce relativa alle somme del fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 D.L. 34/2020, come rifinanziato dall'articolo 39 del D.L. 104/2020 non destinate durante l'anno 2020 a specifiche spese e accantonate al fine di ristorare nell'anno 2021 ulteriori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Il comma 823 ha infatti previsto che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato alla fine del biennio 2020-2021.

Il Comune di Marcallo con Casone non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2021 dell'avanzo presunto vincolato o accantonato.

Nel prospetto del Risultato di Amministrazione presunto sono state previste le seguenti quote di accantonamento e quote vincolate:

**PARTE ACCANTONATA:**

Spese per indennità di fine mandato del sindaco pari a € 4.066,16

Spese per aumenti contrattuale dei dipendenti pari a € 10.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità pari a € 727.521,42

Fondo contenzioso pari a € 23.350,59

Fondo per funzioni fondamentali pari a € 112.725,90

**PARTE VINCOLATA:**

Vincoli stabiliti dai principi contabili



Con riferimento alla lettera a) del citato art. 187 TUEL, i vincoli previsti dal Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sono stati inseriti nella quota vincolata € 15.395,00 derivanti dalla differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari dei contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23).

Vincoli derivanti da trasferimenti correnti e in conto capitale erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata:

€ 19.047,83, già vincolati nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 e non applicati nel corso dell'anno 2020;  
€ 48.879,75 derivanti dall'attività di riaccertamento dei residui in corso di completamento e riguardanti contributi ministeriali o regionali finalizzati alla realizzazione di un'opera.

Quota pari al 10% degli incassi da Permessi di costruire, da utilizzare per l'abbattimento delle barriere architettoniche: gli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia) contengono le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Le singole normative regionali prevedono l'obbligo di vincolare una quota relativa agli oneri derivanti dal rilascio dei permessi di costruire per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, nel nostro caso il 10%.

Sono state vincolate € 29.105,50 determinate in parte da quota derivante dal vincolo dell'anno precedente e non applicata nel corso dell'anno 2020 ed € 9.060,05 derivante dall'anno 2020 non impegnata nel corso dell'anno.

Vincoli derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2.

€ 5.117,89 già vincolati nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 e non applicati nel corso dell'anno 2020;  
€ 93.440,50 derivanti dall'attività di riaccertamento dei residui in corso di completamento.

**PARTE DESTINATA AD INVESTIMENTI**

I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

€ 5.805,60 già vincolati nell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 e non applicati nel corso dell'anno 2020;  
€ 10.587,77 derivante dall'attività di riaccertamento dei residui in corso di completamento.

**ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO**

**EQUILIBRI COSTITUZIONALI**

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di Maastricht relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della



verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione: la verifica finale verrà eseguita in sede di rendiconto.

## CONCLUSIONI

La presente nota integrativa che accompagna il Bilancio di Previsione 2021/2023 è stata redatta tenendo conto dei principi contabili 4/1 allegati al decreto legislativo 118/2011.

Marcallo con Casone, 04 marzo 2021